

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 1614 del 22 ottobre 2009 – Determinazioni in ordine alle somme assegnate agli Enti Delegati e non utilizzate di cui alle LL.RR. nn.42/82 e 55/81, ai sensi dell'art.18, comma 4, della L.R. n.1 del 19 gennaio 2009.

PREMESSO che:

- l'art. 31, comma 5 della L. R. n°1 del 19.1.2007 (*legge finanziaria regionale 2007*) ed il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 24 luglio 2007 n°9 hanno disposto che *“le Comunità Montane e le Province possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi della L.R. 42/82 e non ancora utilizzate. Tali risorse possono anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo della difesa del suolo e della bonifica di importo non superiore ad € 250.000,00 e realizzare in economia nella forma dell'amministrazione diretta ai sensi del comma 4, art.1 della L.R. 24 luglio 2006 n°1”*;
- l'art.18, commi 3 e 4 della L. R. n°1 del 30.1.2008 (*Legge Finanziaria Regionale 2008*), ha disposto che *“le Comunità Montane e le Province, anche attraverso la stipula di accordi reciproci, possono procedere alla programmazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi delle L.R. n°42 del 2 agosto 1982 e n°55 del 3 agosto 1981, non ancora utilizzate. Tali risorse possono anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo della difesa del suolo e della bonifica di importo non superiore ad € 50.000,00 e realizzare in economia nella forma dell'amministrazione diretta”*;
- l'art. 18, comma 4, della Legge regionale n°1 del 19 gennaio 2009 (*legge finanziaria regionale 2009*) prevede che *“ entro 120 giorni dalla data di entrata della legge, le risorse non programmate o non impegnate dalle Province e dalle comunità Montane disponibili e rinvenienti dalle Leggi Regionali n 42/82 e n. 55/81, in relazione all'articolo 31, comma 5 della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2007 (legge finanziaria regionale 2007) e all'art. 18, comma ,3 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008 (legge finanziaria regionale 2008), costituiscono un Fondo Regionale dedicato agli interventi di bonifica montana e di difesa del suolo. Le Province, d'intesa con le Comunità Montane, possono accedere al Fondo mediante la presentazione di progetti da inoltrare all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Attività produttive. La Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare competente, disciplina con proprio provvedimento l'approvazione delle proposte e l'erogazione delle risorse.”*
- gli articoli 19, 22, 23 e 43 della L.R. 2 agosto 1982 n. 42 hanno previsto, per quanto ivi rispettivamente indicato, la concessione di agevolazioni creditizie in favore di aziende agricole mediante assegnazione a carico del bilancio regionale agli Enti Delegati (Province e Comunità Montane) delle relative somme;
- in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 la Regione Campania ha emanato la L.R. 3 agosto 1981 n. 55 *“Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale”* per l'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato delegando le Comunità Montane e le Province all'istruttoria e alla concessione dei benefici nei modi e nei termini disciplinati dalla richiamata normativa;

TENUTO CONTO che

- ai sensi dell'art. 18, comma 4, della predetta L.R. n. 1/2009, la dotazione finanziaria dell'istituendo Fondo regionale è costituita dalle somme che risultino non programmate o non impegnate dalle Province e dalle Comunità Montane e ancora nella disponibilità di cassa del bilancio degli stessi Enti;

RILEVATO che

- allo scopo di poter costituire il Fondo regionale di cui al richiamato art. 18, comma 4 della L.R. 1/2009, occorre definire la situazione complessiva delle disponibilità residue delle somme assegnate con le LL.RR. n. 42/82 e n. 55/81 agli Enti Delegati;

CONSIDERATO che

- occorre acquisire da parte dei suddetti Enti Delegati informazioni sulle risorse assegnate e non ancora utilizzate, per come risultanti dalla differenza tra quelle assegnate e quelle impegnate e/o programmate;
- al fine di garantire l'equilibrio finanziario di cui all'art. 3 della L.R. n. 7/2002, gli interventi da realizzare con il Fondo non devono, comunque, comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che di seguito si intendono trascritte ed approvate:

1. Le Province e le Comunità Montane assegnatarie dei finanziamenti previsti dalla L.R. n. 42/82 e dalla L.R. n. 55/81 devono comunicare alla Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – l'ammontare e la tipologia delle risorse provenienti dalle stesse leggi che risultino non programmate e/o non impegnate ed ancora nella disponibilità effettiva di cassa del bilancio degli stessi Enti trasmettendo quadro riepilogativo e idonea documentazione giustificativa amministrativo-contabile, unitamente a copia conforme degli atti di programmazione e/o di impegno di spesa, assunti in data antecedente alla entrata in vigore L.R. del 19 gennaio 2009 n. 1 (finanziaria regionale), entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della richiesta di rendicontazione;
2. Le risorse riconducibili alla previsione dell'art. 18 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, siccome effettivamente e contabilmente accertate secondo la normativa vigente, sentito il parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sulla riutilizzazione delle somme assegnate dallo stesso ripartite ai sensi della L.R. 55/81, costituiranno dotazione finanziaria del Fondo regionale di cui al medesimo art. 18, comma 4, della L.R. 1/2009.
3. Al fine di garantire l'equilibrio finanziario di cui all'art. 3 della L.R. n. 7/2002, gli interventi da finanziare con il Fondo non devono, comunque, comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. I finanziamenti concessi a valere sul citato fondo non devono comportare, in nessun caso, effetti in aumento o maggiorazioni dell'ammontare del finanziamento delle spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, e non interferiscono con la misura dello stanziamento annuale previsto dalla stessa legge.
4. di dare mandato al Coordinatore dell'Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Primarie di disciplinare le modalità di presentazione delle istanze correlate di progetti

La presente deliberazione è inviata per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

- Settore Bilancio e Credito Agrario;
- Settore Interventi Produzione Agricola;
- Settore Foreste, Caccia e Pesca;
- Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
- Settore di Attività di Assistenza Sedute di Giunta - Servizio 04 – Registrazione atti monocratici archiviazione decreti dirigenziali;
- Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;
- Agli Enti destinatari delegati.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Consiliare Permanente
(Agricoltura, Caccia, Pesca,
Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

109/8
D'ANDREA
22/05/09

Prot.n. 307/VIII Comm.

Napoli, 14 MAG. 2009

- Al Presidente della Giunta regionale
- All'Assessore per i rapporti con il Consiglio regionale
- All'Assessore regionale all'Agricoltura

e p.c.

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Ai Capi Gruppi consiliari
- Al Capo Area della assessorato Agricoltura
- Al Segretario Generale del Consiglio

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 045. 179 del 22/05/2009

MIL: VII COMMISSIONE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA

Sottoriscritto: 2009.XXXIV/1.109/8
Attività istituzionale del Consiglio Regionale
- Postazione di D'Andrea Antonio

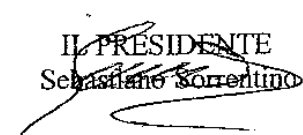


LORO SEDI

OGGETTO : Risoluzione di indirizzo – ai sensi dell'art.74, comma 1, del R.I. del Consiglio regionale – in ordine al trasferimento di risorse alle Comunità Montane in applicazione della L.R. n.11/96, art.3 comma 3. Piano di forestazione e bonifica montana.

L'VIII Commissione consiliare, nella seduta del 12 maggio c.a. all'unanimità dei presenti, ha deciso di proporre alla Giunta regionale di procedere con urgenza al trasferimento delle risorse di cui all'oggetto, pari ad euro 4.073.106,00 da appostare sulla U.P.B. 1.74.174 – Cap. 1202, come da allegato documento, presentato dall'Assessorato all'Agricoltura e depositato in Commissione in pari data, al fine di coprire le spese per l'esercizio della delega per le Comunità Montane per l'anno 2009, il cui stanziamento annuale deve essere commisurato all'8% delle spese per delega, ai sensi della L.R. n.11/96.

La Commissione inoltre propone che l'erogazione delle risorse in argomento sia vincolata alla rendicontazione dei fondi assegnati dalle leggi regionali nn.55/81 e 42/83; propone infine che, nel caso di mancata rendicontazione, è opportuno procedere alla nomina di Commissari ad Acta.

IL PRESIDENTE

Sebastiano Sorrentino

L.R. 11/96, art. 3, comma 3.

Piano di Forestazione e Bonifica montana Enti delegati 2009

U.P.B. 1.74.174

Cap. 1202 - Spese per esercizio delega

TOTALE IPOTESI DI RISORSE INTERVENTI	103.316.700,00
SPESE PER DELEGA 8%	8.265.336,00
SPESE PER DELEGA BILANCIO 2009	4.192.230,00
DIFFERENZA OCCORRENTE	<u>4.073.106,00</u>

